



**Città di Ragusa
Settore XI**

Appalti Contratti Patrimonio – Servizio 1°

Corso Italia, 72 - Tel. 0932 676360 - E-mail r.spata@comune.ragusa.it

PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.it

**BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CIG BC64B1895E
CUP F24J26000100005**

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA OTTAVIANO" DA DESTINARSI A SEDE COMUNALE DISTACCATA A MARINA DI RAGUSA

Applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3967 del Registro Generale in data 10/07/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche dell'immobile denominato "Villa Ottaviano" da destinarsi a sede comunale distaccata a Marina Di Ragusa, validato in data 01/07/2026 ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24/11/2025.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 con applicazione del criterio criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 17 del Codice – Allegato I.3.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Ragusa [ITG18]

CIG BC64B1895E - CUP F24J26000100005

Il Responsabile unico del progetto è il geom. Marcello Corallo – Settore IV – e.mail: m.corallo@comune.ragusa.it – tel. 0932-676641.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Rosario Spata, Dirigente del Settore XI - e.mail: r.spata@comune.ragusa.it - tel. 0932-676514

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione alla Piattaforma, da effettuare tramite l'apposita sezione "Registrazione operatore economico" visualizzabile in Homepage in alto a destra mediante il pulsante "Registrati".

Per la registrazione e per le modalità operative di utilizzo della Piattaforma si invita a prendere visione delle "Norme tecniche di utilizzo" -Ultima versione- visualizzabile nella Homepage in basso a sinistra o direttamente tramite link https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai

sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 02.40031280 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando/disciplinare di gara e i relativi allegati:

- Allegato 1 Modello di partecipazione;
- Allegato 2 DGUE;
- Allegato 3 Dichiarazioni integrative;
- Allegato 4 Protocollo di legalità;
- Allegato 5 Clausole antimafia;
- Allegato 6 Dichiarazione avvalimento;

b) capitolato speciale ed elaborati progettuali;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma del Comune di Ragusa, al seguente indirizzo <https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche dell'immobile denominato "Villa Ottaviano" da destinarsi a sede comunale distaccata a Marina Di Ragusa.

- **Valore globale stimato** euro **209.109,73** (comprensivo degli oneri di sicurezza e della quota del quinto d'obbligo) I.V.A. esclusa.
- **Importo a base di gara** (compresi oneri di sicurezza e costo manodopera): euro **174.258,11** (centosettantaquattromiladuecentocinquantotto/11) I.V.A. esclusa, **categoria prevalente OG11, classifica I;**
- **Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso: euro 5.397,21 (cinquemilatrecentonovantasette/21).
- **Costi della manodopera** ai sensi dell'art. 41, comma 14, del del D.Lgs. n.36/20123, non soggetti a ribasso¹: euro 35.998,70 (trentacinquemilanovecentonovantotto/70).
- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stimato in euro 34.851,62, la stazione appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, del Codice).

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: imprese edili e affini (F012 - 068)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Classifica	Importo
OG11	I	€ 121.532,71

Categorie scorporabili:

Categoria	Classifica	Importo	Qualificazione obbligatoria non obbligatoria	Subappaltabile non subappaltabile SI/NO
OG1	I	€ 87.577,02	Obbligatoria	SI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 è nulla la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d).

E' vietato il subappalto integrale dell'esecuzione della prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, inoltre, è vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei lavori riferiti al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta densità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suindicato art.119.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella dichiarazione integrativa o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Finanziato con fondi ANAS nell'ambito del piano di utilizzazione delle misure compensative previste per il lotto 1 ai sensi della delibera CIPE n. 3 del 2010 prescrizione n. 1.

prescrizione n.1

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1 N.B. Ai fini della corretta interpretazione dell'assoggettabilità a ribasso dei costi della manodopera e della determinazione del prezzo di aggiudicazione, la S.A. si conformerà alle Delibere ANAC n°528 del 15/11/2023, n°174 del 10/04/2024, n°452 del 09/10/2024 e n° 146 del 09/04/2025 **“I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale”.**

3.2 REVISIONE PREZZI

Si applica la norma di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., come previsto all'art. 4.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, del Codice e s.m.i.) come previsto all'art. 2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.4. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione come previsto all'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. b) e c), del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65, c.2 lett. d) possono in alternativa:

- eseguire le prestazioni con la propria struttura e, in tal caso, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti della imprese consorziate.

- eseguire i lavori tramite la/le consorziata/e indicata/e che dovrà/anno essere in possesso di qualificazione adeguata alla corrispondente quota di esecuzione assegnata dal Consorzio mediante requisiti posseduti in proprio o, eventualmente, in avvalimento ex art. 104 del D.Lgs n. 36/2024 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 67 c. 7 del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3) e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 100 e nell'allegato II.12 del Codice.

Nel caso in cui non risulti l'avvenuto aggiornamento/rinnovo dell'attestazione SOA, il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di averne fatto richiesta nei termini di legge e produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Oppure, in alternativa, per la categoria prevalente OG11 e la categoria scorporabile OG1:

6.3.1 Requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023 e precisamente:

A) importo dei lavori analoghi di cui alle categorie indicate al precedente punto 3) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'ammontare dei rispettivi importi con la specificazione per ciascuno lavoro dei relativi oggetti, categorie, importi, delle date con la durata e i destinatari, pubblici e privati, dei lavori stessi;

B) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera A);

C) adeguata attrezzatura tecnica.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle".

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice "Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 36/2023 devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata, tali da ricondurre entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Qualora il concorrente, non qualificato per l'esecuzione dei lavori relativi alla categoria scorporabile, intenda avvalersi del subappalto (c.d. subappalto necessario o qualificante), deve essere qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori comprensivo dell'importo delle categorie scorporabili non specificatamente posseduto e dichiarare espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere interamente in subappalto i lavori inerenti la categoria scorporabile ad impresa qualificata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-Bis del D.Lgs n. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'aggiudicatario si impegna, in ottemperanza agli obblighi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la partecipazione alla presente gara **non** è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

L'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura **non** è tenuto alla visita dei luoghi ma è tenuto a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 522 del 22 dicembre 2025 *pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta (**cf. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9 giugno 2025 n° 6**), anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento o mediante trasmissione della stessa attraverso la piattaforma certificata (vds. Paragrafo 14).

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

AVVERTENZE: ai sensi del principio di diritto enunciato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9 giugno 2025 n° 6, si rammenta che «L'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 213 del codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'art. 222 del codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile».

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 30 luglio 2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento sulla Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1. di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è

operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per quanto espressamente non previsto dal presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 13 del bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;

- è sanabile il mancato pagamento del Contributo ANAC, purché la relativa ricevuta di pagamento venga prodotta prima dell'apertura delle offerte economiche (vds. Paragrafi 12. e 19. e C.D.S., Ad. Plen. n. 6/2025).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato nella richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta Telematica A "Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Rif. nel disciplinare
Contributo ANAC	15.A.
Domanda di partecipazione ed eventuali procure	15.1.
DGUE	15.2.
Dichiarazioni integrative	15.3.1.
Rapporto periodico	15.3.2.
Attestazione SOA	15.3.3.
Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa	15.3.4.
Clausole Antimafia	15.3.5.
Documentazione attestante il pagamento del bollo	15.3.6.
Documentazione in caso di Avvalimento	15.4.
Documentazione ulteriore per i soggetti associati	15.5.

15.A. Ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC di cui al punto 12. del presente disciplinare;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contributo_ANAC_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (con le modalità di seguito specificate) preferibilmente secondo il modello allegato e contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di avvalimento indica la ditta ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e il CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Domanda_partecipazione_CIG> ed essere sottoscritta con firma digitale

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo (DGUE), messo a disposizione nell'Allegato 2, è aggiornato al D.Lgs 36/2023, deve essere compilato, scaricato e firmato digitalmente e deve contenere, oltre a quelle relative al possesso dei requisiti di capacità richiesti, anche le seguenti dichiarazioni:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dalla ditta ausiliaria.

Il DGUE è sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_DGUE_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Ciascun concorrente rende le seguenti **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

3. (PER I CONSORZI STABILI) dichiara di non partecipare a più di un consorzio stabile.

4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4.1 esprime il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

5. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali - compresi gli oneri relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavori e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato - e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) DEL CODICE, SE IL CONSORZIO NON ESEGUE IN PROPRIO I LAVORI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AI SEGUENTI PUNTI **6. - 7. e 7.1** SONO RESE PER CONTO DELLE CONSORZiate ESECUTRICI. **IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI, RETE E GEIE LE DICHIARAZIONI SONO RESE DALLA MANDATARIA/CAPOFILA PER CONTO DELLE IMPRESE ESECUTRICI).**

6. dichiara di applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara

o in alternativa

indica il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata

oppure

indica il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara

inoltre

dichiara di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti anche ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto

7. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie

7.1. dichiara di impegnarsi a rispettare le misure individuate nel bando al fine di garantire le pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

8. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

9. dichiara di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

[Dichiarazione richiesta esclusivamente alle imprese che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta]:

10. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta nonché a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

[Dichiarazione richiesta esclusivamente alle imprese che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta]:

11. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte nonché a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. dichiara di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti;

[Dichiarazione richiesta esclusivamente alle imprese che occupano più di 50 dipendenti]:

13. di presentare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui al punto **15.3.2.** del presente bando di gara, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti;

14. OMISSIS

15. indica specificatamente le lavorazioni attinenti le categorie scorporabili che è tenuto ad affidare interamente in subappalto;

15.1 *[Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto]:*

- Si impegna caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;

Oppure

- Si impegna, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al.....% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento)

[Dichiarazione richiesta per la categoria prevalente OG11 e la categoria scorporabile OG1 in alternativa alla SOA]:

16. dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023 e precisamente:

A) importo dei lavori analoghi di cui alle categorie indicate al precedente punto 3) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'ammontare dei rispettivi importi con la specificazione per ciascuno lavoro dei relativi oggetti, categorie, importi, delle date con la durata e i destinatari, pubblici e privati, dei lavori stessi; -E SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG 13- ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;

B) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera A);

C) adeguata attrezzatura tecnica.

17. dichiara di garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i "Servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili", di cui al Decreto Ministeriale 24/11/2025;

18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.M. n° 150 del 12 maggio 2025 reperibile su amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Ragusa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]:

19. dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]:

20. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

21. dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

22. (PER I CONSORZI DI CUI AGLI ARTICOLI 65, COMMA 2, LETTERE B), C) E D)) indica per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Nei confronti delle consorziate esecutrici opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dette consorziate esecutrici devono produrre le dichiarazioni/documenti di cui ai punti 15.1. - 15.2. - 15.3.1. sub 1. 2. 3. 4. 4.1. 7. 7.1 (se del caso) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 21. 23. (se del caso) – 15.3.2. (se del caso), 15.3.3., 15.3.4. e 15.3.5.

In caso di Consorzio stabile deve essere, altresì, prodotto Attestato di qualificazione SOA del consorzio esecutore di cui al punto 15.3.3.

[Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. n.14/2019]:

23. dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni sono rese e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 23, devono essere rese in un unico documento che dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni_integrative_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

[Documento richiesto esclusivamente alle imprese che occupano più di 50 dipendenti]:

15.3.2. *Copia dell'ultimo RAPPORTO PERIODICO sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Rapporto_del_Personale_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.3. ATTESTAZIONE, firmata dal legale rappresentante o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni sottoscritte, dai legali rappresentanti, rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui al l'art. 100, comma 4 del D.Lgs n.36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere dal quale risulti, nei casi previsti dall'art.4 dell'allegato II.12 del citato Decreto (a partire dalla III classifica) il possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9000. Nel caso in cui non risulti l'avvenuto aggiornamento/rinnovo dell'attestazione SOA, il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di averne fatto richiesta nei termini di legge e produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Attestazione_Soa_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.4. DICHIARAZIONE conforme allo schema allegato, in osservanza del **Protocollo di legalità** e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalita_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.5. CLAUSOLE ANTIMAFIA conformi allo schema allegato, ai sensi della Direttiva 23 giugno 2010 del Ministero degli Interni, debitamente compilate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Clausole_Antimafia_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.3.6. L'assolvimento dell'**IMPOSTA DI BOLLO** di € 16,00 sulla Domanda di partecipazione da produrre con le modalità indicate al punto 15.1. del presente Disciplinare

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Autodichiarazione_assolvimento_bollo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La Documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 15.1.A, 15.1.B a 15.1.C, da 15.3.1 a 15.3.6. sono rese sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega una DICHIARAZIONE sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima:

1) specifica le risorse oggetto di avvalimento e si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le medesime risorse.

1.2) rende le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1., sub 1. e sub 2. - sub 17 – sub 23.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Ausiliaria_Dichiarazioni_Avvalimento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.;

2) CONTRATTO DI AVVALIMENTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve prevedere, a pena di nullità, il corrispettivo pattuito. Laddove, peraltro, in sede contrattuale non venga espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale l'interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contratto_Avvalimento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.;

3) Copia dell'**ATTESTAZIONE SOA** dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Ausiliaria_Attestazione_Soa_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Mandato_Collettivo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione ATI_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Atto_Costitutivo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione sottoscritta delle parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione consorzio:CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. n.36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti/percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Impegno r.t.i._CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contratto rete._CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti/percentuali saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni _retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_mandato_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_mandato_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il **"Modulo di Offerta Economica"** generato in formato pdf dalla Piattaforma, dopo l'inserimento dei dati richiesti.

L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e o persona munita di poteri di firma, la cui Procura sia stata prodotta nella Busta A "Documentazione". In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzianti.

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta_Economica_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa inoltre che l'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui alla domanda di partecipazione, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO** sull'importo a base di gara indicato in cifre al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso deve essere formulato con un massimo di cinque cifre decimali; non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quinta.
- b) **COSTI PER LA SICUREZZA AZIENDALE** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- c) **COSTI MANODOPERA.** Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, comporta l'esclusione dalla gara.

Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi per la sicurezza aziendali pari a "zero", sarà considerata elusiva dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali e comporterà l'esclusione del concorrente senza alcuna possibilità di integrare l'offerta, avviando il soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Ai fini della determinazione dell'importo di aggiudicazione con riguardo ai costi della manodopera la Stazione appaltante si attiene alle indicazioni contenute nelle Delibere ANAC Delibere ANAC n°528 del 15/11/2023, n°174 del 10/04/2024, n°452 del 09/10/2024 e n° 146 del 09/04/2025. **"I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale".**

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

L'Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge,

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo. Ai sensi dell'art 54 c.1 si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La soglia di anomalia è determinata col metodo A dell'Allegato II.2 del codice dei contratti e in conformità ai principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria 19 settembre 2017 n° 5).

Ai fini dell'aggiudicazione i ribassi offerti, le somme e le medie calcolate saranno troncate alla quinta cifra decimale, senza arrotondamento.

Si applica l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

L'amministrazione aggiudicatrice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 comma 1 e 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023. In mancanza procederà all'esclusione dell'operatore economico.

18. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara monocratico è presieduto dal Dirigente dell'apposito servizio all'uopo deputato – Settore 11, Appalti, Contratti, Patrimonio, Servizio 1, Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo alle ore 9:05 del giorno 30 luglio 2026.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs.36/2023.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della sola documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (Contributo ANAC).

Il Presidente, pertanto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

1) controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata con esclusivo riferimento al Contributo ANAC;

2) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Successivamente, si procede all'apertura e alla verifica dell'offerta economica di tutti i concorrenti ammessi e poi all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del Seggio di gara.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

20. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'Offerta Economica e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:

- incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente,

- incidenza percentuale dei propri costi del personale;

c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

d) all'eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 17.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a e b) del D.Lgs. 36/2023, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

21. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 36/2023, si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2

Il metodo scelto per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte è il **METODO A**.

Ai fini dell'aggiudicazione i ribassi offerti, le somme e le medie calcolate saranno troncate alla quinta cifra decimale, senza arrotondamento.

22. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- alla formazione della graduatoria provvisoria;
- a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Nel caso in cui ci siano più offerte uguali collocate nella medesima prima posizione in graduatoria, si procederà immediatamente, nel corso della stessa seduta, prima di proseguire con l'apertura della documentazione amministrativa, ad individuare, mediante sorteggio, l'unico concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

23. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procederà, una volta stilata la graduatoria provvisoria, a verificare la Documentazione Amministrativa prodotta del concorrente primo in graduatoria.

Il seggio di gara procederà a

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 6 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C.

I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema FVOE.

In fase di elaborazione della documentazione amministrativa si procederà come di seguito:

- A) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora il concorrente esaminato risulti ammesso alla fase di valutazione amministrativa, si potrà procedere alla formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo punto;

B) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora il concorrente non risulti in possesso dei requisiti richiesti, si procederà alla sua esclusione e al ricalcolo della nuova soglia di anomalia, alla formazione della graduatoria provvisoria come indicato al precedente punto 22., all'individuazione del concorrente primo in graduatoria, alle operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa come previsto al presente punto 23.

Si giungerà alla definizione della graduatoria definitiva solo qualora gli operatori economici soggetti a verifica siano regolari in fase di analisi della documentazione amministrativa.

24. GRADUATORIA DEFINITIVA – CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 108 comma 12, si precisa che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche nei casi di inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se prevista) e al ricalcolo della nuova soglia di anomalia, alla formazione della graduatoria provvisoria come indicato al precedente punto 22, all'individuazione del concorrente primo in graduatoria, alle operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa come previsto al superiore punto 23.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal Codice.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione di cui al comma 10 del citato articolo 117.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (G.M. n° 150 del 12 maggio 2025) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione di Amministrazione trasparente sul sito della stazione appaltante [<https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>].

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocati nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'inserimento nella Piattaforma.

I partecipanti collocati oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Catania.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ragusa, 14 luglio 2026

Il Dirigente
Dott. Rosario Spata